



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° 21 / 99 23/04/2012

SETTORE AMBIENTE
RIFIUTI E INQUINAMENTO
ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO



OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. - SEDE LEGALE E IMPIANTO IN STRADA RISMONDO N.9/A - FRAZIONE CASTELLETTO - MANTOVA.

Attesto che la presente copia, composta di 24 fascicoli e contenente l'originale conservato presso l'Area Ambientale - Servizio Rifiuti e inquinamento.

Mantova, il 24-04-2012

IL FUNZIONARIO
Responsabile dell'Area/Servizio


- + PARERE SCARICHI IDRICI
- + " COMUNE DI MANTOVA
- + NULLA OSTA IDRAULICO
- + PARERE VIGILI DEL FUOCO
- + N°4 TAVOLE



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GIUSTINA CABRERA FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO RIFIUTI E INQU. DEL SETTORE AMBIENTE,
IN DATA 26-04-12 ORE 9,45 PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. FORONI MAURO, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUC DEL SESTO,
RE LA COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 21/99
DEL 23-04-12

IL RICEVENTE



FUNZIONARIO
Giustina Cabrer



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DOTT.SSA MARIA CRISTINA LONGHI**

DECISIONE

La Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. con sede legale a Mantova – frazione Castelletto - Strada Rismondo n.9/A, è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova, frazione Castelletto, Strada Rismondo n.9/A, con le prescrizioni specificate in fondo a questo provvedimento, nella parte autorizzativa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Foroni Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. con sede legale in Mantova, ha presentato in data 28/12/10, in atti provinciali prot.n.70777, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Mantova, frazione Castelletto, in Strada Rismondo n.9/A, sul Foglio 95, mappali n.80 – 81 – 85 - 86 e 93.

La domanda di cui sopra, è stata regolarizzata in data 09/02/11, in atti provinciali prot.n.6777, con la richiesta, sempre a firma del sig. Foroni Mauro, per l'esercizio delle linee elettriche e loro opere accessorie, corredata di relazione tecnica e disegno, ai sensi dell'art.7 della L.R. 16 agosto 1982, n.52 relativa all'autorizzazione all'allacciamento alla rete di distribuzione tramite una nuova cabina di consegna n.53969 collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "N27 BARBASSO".

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento con nota prot.n.14650 del 15/03/11, ha avviato ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e convocato la Conferenza dei servizi per il giorno 07/04/11.

Nella prima Conferenza dei servizi del 07/04/11, è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di completare l'analisi del progetto e in data 16/05/2011, con nota in atti provinciali prot.n.26753 del 17/05/2011, la Ditta ha presentato richiesta di proroga di 60 giorni, ai termini stabiliti dalla Conferenza stessa, per la consegna della documentazione integrativa.

Il Responsabile del procedimento, con nota prot.n.27791 del 20/05/2011, ha comunicato alla Ditta la concessione di una proroga, portando il termine massimo per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei servizi del 07/04/11, a 120 giorni dalla data stessa.

La Ditta ha presentato la documentazione integrativa in data 29/07/2011, in atti provinciali prot.n.40953.

Il Responsabile del procedimento con la nota prot.n.48588 del 19/09/11 ha convocato la Conferenza dei servizi conclusiva per il giorno 05/10/11; in tale sede sono state richieste alcune precisazioni e integrazioni da parte degli Enti partecipanti, e



pertanto, si è ritenuto di aggiornare la conclusione della Conferenza in data 22/12/11. La Ditta ha presentato la documentazione necessaria al fine della conclusione del procedimento, in data 28/10/11, in atti provinciali prot.n.56054 del 28/10/11. Nella Conferenza dei Servizi conclusiva del 22/12/11, gli Enti hanno espresso parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto.

Si precisa che il Comune di Roncoferraro, convocato in Conferenza di servizi in quanto confinante con l'area interessata all'ubicazione dell'impianto della Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s., nella:

- Conferenza del 05/10/11 ha consegnato copia del verbale della Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 31/08/11 con la quale si approvano i pareri della Commissione Edilizia e della Commissione del Paesaggio relativi a problematiche sulla viabilità e mitigazione;
- Conferenza conclusiva - aggiornamento giorno 22/12/11 - esprime: "non ci sono motivi ostativi dal punto di vista normativo, relativamente alla Regolamentazione Urbanistica e al Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Roncoferraro, per la realizzazione dell'impianto. Ciò nonostante, si ritiene politicamente contrario al progetto oggetto del procedimento in discussione".

Ha consegnato inoltre, sempre in sede di Conferenza dei Servizi - aggiornamento giorno 22/12/11 - il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 16/12/11, nella quale viene ribadita la "non opportunità della realizzazione dell'impianto nell'ubicazione prevista, ...", elencando alcuni elementi negativi non riconducibili comunque strettamente al progetto di cui si tratta e senza riportare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

La Conferenza dei Servizi del 22/12/11, ha ritenuto, pertanto, il parere del Comune di Roncoferraro non conforme a quanto previsto dall'art.14 quater della L.241/90 e s.m.i. in quanto non congruamente motivato e riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza stessa; inoltre, non sono state date specifiche indicazioni sulle modalità progettuali necessarie al fine dell'espressione dell'assenso.

In virtù di ciò, la Conferenza ha ritenuto, ai sensi del già citato art.14 quater, il parere del Comune di Roncoferraro inammissibile.

Sempre nella medesima Conferenza, l'ASL di Mantova ha rilevato la necessità di acquisire informazioni aggiuntive relativamente:

1. alla destinazione dell'area denominata parco giochi e posta nelle adiacenze dell'impianto. Viene richiesto al Comune di chiarire se l'area a verde tra la nuova area residenziale (posta in Comune di Roncoferraro) e l'area dell'azienda agricola (posta in Comune di Mantova), indicata dal Comitato come "parco giochi", sia in realtà da intendere come "area di salvaguardia" o sia stata individuata dal Comune nello strumento urbanistico come "parco giochi";
2. alla distanza tra il perimetro dell'area residenziale e il perimetro dell'impianto;
3. all'abitazione indicata nel mappale 64. In particolare richiede se la stessa sia al servizio dell'azienda agricola o sia da considerare abitazione di terzi, indicando la relativa distanza dal perimetro dell'impianto.

Pertanto, al fine di dare riscontro alle richieste dell'ASL di Mantova, con nota prot.n.64975 del 23/12/11, unitamente all'invio del verbale della Conferenza dei Servizi del 22/12/11, è stato richiesto al Comune di Roncoferraro di fornire, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, precise indicazioni in merito alla classificazione dell'area a verde, indicata dal Comitato dei Cittadini di Castelletto Borgo come "parco giochi" e ubicata tra la nuova area residenziale di Castelletto Borgo e l'area dell'azienda agricola Foroni.

Il Comune di Roncoferraro con nota prot.n.1140 del 08/02/12, in atti provinciali prot.n.5897 del 10/02/12, ha dichiarato che: *“per l’area standard, destinata a verde pubblico con attrezzature per il gioco dei bimbi, non può essere contemplata nella misura della distanza, che va invece riferita ai perimetri delle costruzioni”*.

La Ditta con nota in atti provinciali prot.n.1700 del 16/01/12, ha richiesto una proroga dei termini per la consegna della documentazione richiesta nella Conferenza dei servizi del 22/12/11, concessa dalla scrivente Amministrazione.

La Ditta, con la nota pervenuta in data 16/02/12, in atti provinciali prot.n.6793, ha inviato agli Enti la documentazione richiesta nella Conferenza del 22/12/11, comprensiva dello studio sulla stima dell’impatto prodotto dall’esercizio dell’impianto, come richiesto dall’ASL di Mantova, dal quale emerge che le fonti emissive non determinano superamenti dei livelli normativi di protezione della salute umana per nessuno dei contaminanti indagati.

Il Responsabile del procedimento con le note prot.n.18947 del 08/04/11, prot.n.52492 del 10/10/11 e prot.n.64975 del 23/12/11, ha trasmesso i verbali delle Conferenze dei Servizi per le finalità di cui all’art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, della partecipazione al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’impianto di cui si tratta, del COMITATO DEI CITTADINI DI CASTELLETTO BORGO, i cui rappresentanti sono stati convocati ad una audizione tenutasi nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 05/10/11. In tale sede i rappresentanti del Comitato hanno espresso alcune perplessità e preoccupazioni per l’insediamento dell’impianto oggetto della presente, riassumendo il tutto in un documento scritto depositato nel corso dell’audizione e acquisito in sede di Conferenza dei Servizi. Successivamente in data 25/10/11, in atti provinciali prot.n.55311, il Comitato ha consegnato ulteriore documentazione inerente alcune valutazioni e osservazioni sul progetto di cui si tratta.

A tutte le osservazioni di cui sopra, è stata data ampia ed argomentata risposta, nella successiva audizione tenutasi nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 22/12/11, a cui hanno partecipato alcuni rappresentanti del Comitato, come riportato nel verbale redatto al termine della stessa.

Il Settore Pianificazione Territoriale – Programmazione – Assetto del Territorio della Provincia di Mantova, ha espresso con nota prot.n.64160 del 20/12/2011, parere favorevole in merito alla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Relativamente alla valutazione di incidenza ambientale sui SIC/ZPS più vicini IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e IT20B0009 “Valli del Mincio”, il Parco del Mincio con la nota prot.n.1338 del 05/04/2011, parte integrante del verbale della Conferenza dei servizi del 07/04/2011, ha espresso valutazione di incidenza positiva, con prescrizioni riportate nell’Allegato tecnico A.

Il Comune di Mantova con nota prot.n. 0047282 del 22/12/2011, parte integrante del verbale della Conferenza dei servizi del 22/12/11, ha espresso parere favorevole al progetto di cui si tratta con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione con nota prot.n.16920 del 20/04/12, ha comunicato il parere relativo agli scarichi idrici, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo con nota prot.621 del 14/03/11 (parte integrante del verbale della Conferenza del 07/04/11), ha espresso il nulla osta idraulico per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da biomassa con scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nel Dugale Derbasco in località Castelletto Borgo del Comune di Mantova ed all'allacciamento elettrico con cavidotto in MT in parallelismo al canale, con condizioni e prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ARPA di Mantova, con note:

- prot.n. 48571 del 07/04/11 (parte integrante del verbale della Conferenza dei servizi del 07/04/2011), ha espresso il parere favorevole sulla relazione previsionale di impatto acustico e parere favorevole sullo studio geologico con prescrizioni, riportate nell'Allegato Tecnico A;
- prot.n.37725/12 del 16/03/12, in atti provinciali prot.n.12910 del 26/03/12, ha espresso parere favorevole con condizioni, riportate nell'Allegato Tecnico A.

L'ASL di Mantova, con nota prot.n.17461 del 13/03/12, in atti provinciali prot.n.11205 del 15/03/12, ritiene che "nulla osta per gli aspetti di competenza" con condizioni, riportate nell'Allegato Tecnico A.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, ha espresso parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni - prot.n.001528 del 11/02/11 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La C.C.I.A.A. di Mantova ha rilasciato la visura camerale con la dichiarazione ai fini dell'art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dai documenti tecnici allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale dello stesso denominato "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- la Legge Finanziaria 2008 n.244/07;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";





- il D.M. 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203";
 - il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
 - la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
 - la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
 - la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
 - la L.R. 11 dicembre 2006, n.24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
 - la D.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 "Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico";
 - la D.G.R. n.7/14106 del 08/08/03 e s.m.i. "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria";
 - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente n.8083 del 24/02/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Rifiuti e Inquinamento";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

1. la Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. con sede legale a Mantova – frazione Castelletto - Strada Rismondo n.9/A, nella persona del legale rappresentante pro tempore:
 - a) ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Mantova – frazione Castelletto - Strada Rismondo n.9/A, avente una potenzialità elettrica pari a circa **635 kWe**, per una produzione annua di energia elettrica di circa **5.080.000 kWh/anno** ed una potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a **1.589 kWt**, composto principalmente da:
 - n.1 fermentatore anaerobico avente un volume pari a **1.884 m³**;
 - n. 1 post fermentatore anaerobico avente un volume pari a **2.713 m³**;
 - n.1 motore **Jenbacher JGS 312 GS-C25**, endotermico, a ciclo Otto, direttamente accoppiato ad un generatore elettrico trifase sincrono **Stamford GC 634 H2**;





b) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1982, n.52, alla costruzione ed esercizio della linea MT a 15 kV in cavo interrato, per l'allacciamento dell'impianto tramite una nuova cabina di consegna n.53969, e delle relative opere accessorie, alla linea MT esistente "N27 BARBASSO" di lunghezza pari a circa 50 mt. (in linea in cavo sotterraneo su terreno naturale dalla cabina al palo), con sostituzione del sostegno e posa sezionatore, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. L'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- la costruzione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegate planimetrie tav.02 "Posizionamento - pianta generale", tav.05 "Digestori, vasca di stoccaggio, separazione digestato", tav.06 "Utilizzo biogas: pianta e prospetti" e tav.10 "Planimetria generale" parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;
 - l'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici A e B, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;
 - ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, tali da variare la produzione di energia elettrica (compresa la sostituzione del cogeneratore o parti significative dello stesso e la modifica anche parziale delle matrici in ingresso all'impianto e destinate alla produzione di energia) e/o al combustibile rinnovabile autorizzato, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
 - per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
 - a seguito della comunicazione di fine lavori da parte della Ditta agli Enti preposti al controllo, la messa in esercizio dell'impianto potrà avvenire solo dopo l'effettuazione di un sopralluogo, teso alla verifica della conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto approvato con il presente provvedimento, conclusosi con esito favorevole, da parte della Provincia di Mantova, al quale possono partecipare l'A.R.P.A. di Mantova, l'A.S.L. della Provincia di Mantova e il Comune di Mantova;
 - vista la particolarità dell'impianto, sarà possibile rendere utilizzabili alcune strutture al servizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando che la messa in esercizio dello stesso potrà avvenire solo dopo la verifica con esito favorevole del sopralluogo conclusivo di cui al punto precedente;
 - la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Mantova e al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;

- il periodo che deve intercorrere fra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni; successivamente, 15 giorni dopo la sua messa a regime, la Ditta dovrà comunicare ad ARPA e agli altri Enti di controllo, la data effettiva di messa a regime. Entro 60 giorni dalla data di messa a regime la Ditta dovrà comunicare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, ARPA di Mantova, ASL di Mantova e Comune di Mantova) i risultati delle analisi delle emissioni relativi al funzionamento del generatore effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla messa a regime.



Il presente provvedimento:

- esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere, per quanto attiene all'aspetto edilizio, del Comune di Mantova; la Ditta dovrà comunicare l'inizio lavori agli Enti preposti al controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova);

- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla notifica della presente autorizzazione; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione.

Il Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione con nota prot.n.16920 del 20/04/12, ha comunicato il parere relativo agli scarichi idrici, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Comune di Mantova con nota prot.n.0047282 del 22/12/2011, parte integrante del verbale della Conferenza dei servizi del 22/12/11, ha espresso parere favorevole al progetto di cui si tratta con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo con nota prot.621 del 14/03/11 (parte integrante del verbale della Conferenza del 07/04/11), ha espresso il nulla osta idraulico per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da biomassa con scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nel Dugale Derbasco in località Castelletto Borgo del Comune di Mantova ed all'allacciamento elettrico con cavidotto in MT in parallelismo al canale, con condizioni e prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, ha espresso parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni - prot.n.001528 del 11/02/11 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto 10/09/10 del Ministero dello Sviluppo Economico "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" punto 15.5 "Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica."

Si dà atto che la Ditta ha presentato, nella documentazione relativa all'istanza, la relazione e la stima dei costi per la dismissione dell'impianto, valutati in Euro 18.000,00 (tutte le



strutture verranno utilizzate al servizio dell'azienda agricola), ai fini della predisposizione della garanzia finanziaria, come previsto dal Decreto 10/09/10 sopra citato, che verrà richiesta con nota a parte.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta SOCIETÀ AGRICOLA FORONI s.s. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, al Comune di Roncoferraro, alla Società A.G.I.R.E., al Parco del Mincio, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, all'ENEL Distribuzione, al Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 23/04/12

Il Dirigente del Settore Ambiente

Dott.ssa M. Cristina Longhi







ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI PRESSO L'INSEDIAMENTO DELLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA FORONI S.S. UBICATO IN MANTOVA.

DITTA RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA FORONI S.S.

SEDE LEGALE E IMPIANTO: MANTOVA – FRAZIONE CASTELLETTO – STRADA RIMONDO N.9/A.

ATTIVITA': ALLEVAMENTO DI BOVINI DA INGRASSO CON ANNESSA CONDUZIONE DEL FONDO.

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*.

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato a fonti rinnovabili e quindi rientrante appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Mantova, in Strada Rismondo n.9/A, nelle vicinanze della Frazione di Castelletto, a circa 100 mt. dal confine con il territorio del Comune di Roncoferraro, su una area non soggetta a vincoli, classificata come zona E2 "zona agricola produttiva" e individuata catastalmente al Foglio 95, mappali:


- nn.80 - 81 - 86 e 93 per la realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica e degli stoccaggi;
- nn.80 - 81 e 85 per la linea elettrica di connessione alla rete.

Il lotto di terreno interessato alla realizzazione dell'impianto presenta una superficie di circa 10.720 m² e risulta di proprietà del sig.Virginio Foroni, socio della Foroni Società Agricola s.s.

Per i mappali interessati all'impianto, è stata presentata documentazione di contratto registrato attestante l'acquisto della consistenza immobiliare indicata in diritto di superficie da parte della Società Agricola Foroni s.s.

La destinazione urbanistica è compatibile con l'intervento proposto ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

L'impianto è ubicato in prossimità della Foroni Società Agricola s.s. (dietro l'allevamento dei bovini da carne), a circa:



- 350 mt. dall'abitato di Borgo Castelletto, in un'area limitrofa al confine con il Comune di Roncoferraro;
- 1 km da un reperto pre-romano;
- 150 mt. dal Canale Pila Castelletto;
- 109 mt. dalle case isolate non di pertinenza agricola;
- 25 mt. dall'abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni rurali.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto per la produzione di energia della potenza massima di **circa 635 kWe**, potenza introdotta pari a **1.589 kW**, verrà alimentato da biogas prodotto da:

a) letame bovino 1.560 t/anno pari a 4,3 t/d (25,5% s.s.)

di cui:

- 728 t/anno (2,0 t/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni s.s.
- 832 t/anno (2,3 t/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni e Maggio;

b) liquame bovino 4.209 m³/anno pari a 11,5 m³/d

di cui:

- 3.080 m³/anno (8,4 m³/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni s.s.
- 1.129 m³/anno (3,1 m³/giorno) proveniente dall'allevamento bovini da carne Foroni e Maggio;

c) biomassa vegetale: insilato di mais 8.450 t/anno pari a 23,2 t/d (34% s.s.)

per un totale di circa **14.219 t/anno** (39 t/d).

E' prevista l'immissione di acqua e percolati di ricircolo per **5.475 t/a**, pari a 15 t/g.

I reflui zootecnici provengono dalla Foroni Società Agricola s.s. situata a circa 100 mt. dall'impianto e dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s. di Roncoferraro, situata ad una distanza di circa 3,5 km dall'impianto.

Relativamente al conferimento dall'Azienda Agricola Foroni s.s. sono previsti spostamenti con carrobotte e mezzi per il trasporto del letame: nelle immediate adiacenze dell'impianto sono presenti gli stoccaggi (indicati nella Tav.10 con sigla STO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12) per cui tali conferimenti non interesseranno la pubblica viabilità, mentre per gli stoccaggi identificati con le sigle STO13 e 14, sempre dell'Azienda Agricola Foroni s.s. ubicati a circa 600 mt. dall'impianto di biogas, è previsto il passaggio da Strada Francesco Rismondo e via Rismondo (circa 50 viaggi annuali).

Il trasporto del liquame e del letame prodotto dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s. sarà effettuato rispettivamente tramite carrobotte e carro trasporta letame: la distanza percorsa è pari a circa 3.800 mt. con numero di viaggi l'anno per il trasporto del liquame pari a circa 75 e a circa 55 per il trasporto del letame.

La biomassa vegetale viene fornita per una quota pari a 1.800 t/a dalla Foroni Società Agricola S.s., mentre la rimanente quota, necessaria al funzionamento dell'impianto, pari a 6.650 t/a, verrà fornita dall'Azienda Agricola Foroni e Maggio S.s.

Il trasporto della biomassa vegetale avviene tramite trattrice con rimorchio. In caso di necessità verrà utilizzata biomassa vegetale acquistata mediante appositi contratti di fornitura oppure reperimento sul mercato.

Per quanto riguarda l'utilizzo nell'impianto di biomasse vegetali, la Ditta non esclude la possibilità di alimentare lo stesso con un secondo raccolto che potrà essere rappresentato da triticale o da altra biomassa.

La Ditta potrà utilizzare, in relazione alla capacità di approvvigionamento e fermo restando la quantità totale richiesta, le tipologie di biomasse previste alla Sez.4 – Parte II – Allegato X del D.L.vo 152/06 e s.m.i.



STRUTTURA IMPIANTISTICA

L'accesso all'area dell'impianto avviene attraverso una strada privata (larghezza mt.6) collegata con Strada Rispondo che passa attraverso l'azienda agricola esistente.

La superficie di impianto è parzialmente pavimentata in modo impermeabile (614,13 m²), nelle zone di lavoro situate in prossimità della tramoggia di carico solidi, della trincea di stoccaggio della frazione solida del digestato e nelle vicinanze delle trincee di stoccaggio degli insilati; fatta eccezione per tali elementi, la superficie di impianto è costituita da materiale permeabile (strade inghiaiate per 1.903,42 m², superfici permeabili per 3.678,27 m²).

L'impianto è recintato con rete metallica con altezza pari a 2,50 mt., dotato di tre accessi verso l'azienda agricola (lato N-O dell'impianto) tutti dotati di cancello; per l'accesso alle trincee dalla zona di impianto è previsto l'inserimento di un cancello al lato Nord –Est.

L'impianto è dotato di opere di mitigazione e compensazione, realizzate contestualmente all'impianto, con:

- la creazione di un terrapieno, accompagnato da una fascia alberata lungo il perimetro Nord, Nord-Est della zona dell'impianto di biogas e lungo il lato Nord e Ovest della zona delle trincee di stoccaggio insilati;
- la piantumazione sugli argini di mitigazione di altezza pari a 3 mt. nella zona di impianto e a p.c. nella zona delle trincee, di una fascia alberata monofilare di alberi (carpino bianco) con altezza adulta compresa tra i 15 e i 25 mt. e fra gli 8 e i 15 mt. Le piante saranno messe a dimora con un'altezza di circa 2,5 -3 mt. e ad una distanza reciproca di 6 mt.;
- la messa a dimora di una fascia arbustiva di acero campestre con distanza reciproca di circa 1 metro.

Inoltre viene realizzata:

- una strada interna all'impianto avente una larghezza di circa 4 m e una lunghezza di 200 m. con posa di uno strato dello spessore di circa 20 cm di ghiaione misto granulare e successivo strato di finitura in stabilizzato calcareo rullato (ghiaia compattata) di 10 cm circa, provvista di pozzetti e tubazione per la raccolta delle acque;
- una strada interna privata di collegamento tra la zona dell'impianto di biogas e le trincee, con posa di uno strato di ghiaia dello spessore di 20 cm rullata, di larghezza pari a 4 mt. e lunghezza di circa 130 mt., provvista di pozzetti e tubazione per la raccolta delle acque.

L'impianto, nel suo complesso, risulta costituito dalla seguente struttura impiantistica:

- **struttura degli stoccaggi del materiale vegetale** sui mappali n.81 e n.93, realizzata a circa 150 mt. dall'impianto di biogas, con una strada di collegamento in ghiaiato naturale (superficie di circa 3.270 mq.):
 - n.2 trincee per lo stoccaggio delle biomasse vegetali (coperte da teli impermeabili) in cemento prefabbricato, dimensioni cadauna mt.14,50 x mt.83, altezza utile da mt.4,20 a mt.4,25, volume pari a 5.055 m³ ciascuna, con funi di sicurezza anticaduta di protezione di altezza pari a 1,10 mt. e pendenza ai pozzetti centrali per la raccolta del percolato, inviato al pozzetto;
 - n.1 vasca/pozzetto di raccolta dei percolati delle trincee, con dimensioni in pianta pari a mt.2 x 2 mt., altezza totale 1,80 mt. (misure interne) interrato a -2,10 mt., volume utile 4 m³; da qui i percolati vengono movimentati tramite carribotte alle pre-vasche;



- n.2 platee di servizio, annesse alle trincee posizionate in testa e in coda alle stesse di dimensioni pari a mt.30,20 x 1,0 mt. e mt.30,20 x 10 mt., quest'ultima dotata di pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche;
- n.1 pozzetto di scolmatura delle acque meteoriche, a pianta quadrata mt.1,30 x 1,30 mt., altezza totale 2 mt. (misure interne), interrato a -2,10 mt., volume utile pari a circa 1,70 m³;
- n. 1 vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, con dimensioni in pianta pari a mt.5,50 x 3 mt., altezza totale 2,15 mt., con forma basale a tronco di piramide, volume utile pari a 16,5 m³, con annesso pozzetto di rilancio a pianta quadrata di dimensione pari a 0,60 mt. e altezza totale 0,30 mt. e pompa di svuotamento;
- n.1 pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia, a pianta quadrata di dimensione pari a 1,30 mt., altezza 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile ca. 2 m³, con all'interno una pompa di svuotamento;

- **impianto di biogas**, sui mappali 80, 81, 85 e 86 e strutture annesse (superficie circa 7.450 mq.):

- n. 1 box servizi igienici in prefabbricato di dimensioni mt.4 x 2,40 mt., suddiviso in spogliatoio, antibagno e WC, posizionato su basamento in c.a., dimensioni mt.4,40 x 2,50 mt.;
- n.1 tramoggia in acciaio con coperchio ad apertura automatica, in vasca di contenimento collocata su celle di pesatura, munita di un nastro trasportatore a raschiamento aggregato a tre frese cilindriche, dimensioni pari a mt.12 x 2,40 mt., altezza 2 mt., capacità complessiva di 50 m³ con sistema di caricamento interrato a -1,80 mt.; la vasca di contenimento (dimensioni mt.9,25 x mt.17,70) presenta un canale centrale di lunghezza circa 15,50 mt. x 1 mt. di larghezza, in pendenza verso il pozzetto di sollevamento a pianta quadrata (dimensione 1,40 mt., altezza 0,70 mt., interrato a -2,55 mt.) con invio dei percolati al fermentatore primario;
- sistema di caricamento dell'estrusore mediante nastro trasportatore a catena chiuso;
- n. 1 estrusore, collocato tra la tramoggia e la coclea d'immissione al fermentatore, composto da due coclee a innesto in acciaio inossidabile, posizionato in un container di dimensioni mt.6,06 x 2,22 mt., altezza 2,59 mt., poggiante su platea di dimensioni mt.9,50 x 5 mt., a piano campagna;
- n.1 locale tecnico su due piani, composto da una sala di controllo (al piano primo, dimensioni in pianta mt.6,20 x 4 mt. e altezza interna locali pari a 2,55 mt.) e una sala di pompaggio (al piano seminterrato, posizionato a -1,05 mt., con dimensioni in pianta mt.6,20 x 5,50 mt. e altezza interna locali pari a 2,95 mt.), altezza totale fuori terra 5,30 mt., collocata fra i fermentatori, con due pompe con motore da 22 kW e condotta forzata in acciaio per l'afflusso e il deflusso alle vasche, sistema di controllo e comando delle pompe;
- sistema di copertura per le vasche di stoccaggio esistenti STO08 e STO09;
- n.1 fermentatore primario in c.a. con n.2 agitatori a immersione con motore da 13 kW cad., copertura mediante soletta in cls e sistema di riscaldamento mediante serpentine interne, con diametro interno pari a 20 mt., altezza totale di 6 mt. e volume complessivo di 1.884 m³, interrato a -1 mt., con tempo di ritenzione medio pari a 46 giorni;
- n.1 canale di servizio e di passaggio delle tubazioni provenienti dalla stazione di pompaggio con dimensioni in pianta mt.1,50 x 10,68 mt. e profondità di interramento a -1,05 mt.;
- n.1 post fermentatore in c.a. con n.2 agitatori a immersione con motore da 13 kW cad., sistema di riscaldamento mediante serpentine interne, dimensioni pari a 24 mt. di diametro interno, altezza 6 mt. e volume totale di 2.713 m³, interrato a -1 mt., coperto da cupola gasometrica a doppia membrana per la raccolta del gas di capacità pari a



650 m³, tempo di ritenzione medio pari a 66 giorni, altezza massima fuori terra 9,80 mt.;



- n.1 separatore solido-liquido a compressione elicoidale posizionato su una piattaforma ad una quota +5 mt. dal piano campagna, presso la platea di stoccaggio della frazione solida del digestato, dimensioni mt.4 x 3 mt.;
- n.1 platea per lo stoccaggio del separato solido in cemento di dimensioni in pianta mt.16 x 10,50 mt., superficie mq.168, volume utile 554 m³, chiusa su tre lati con altezza totale nel punto più alto di 4,85 mt., dotata di canaletta per la raccolta dei colaticci e pozzetto di raccolta (dimensioni mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 1,50 mt., interrato a -1,60 mt.) per il successivo invio alle pre-vasche; la platea è dotata di tettoia di copertura a doppia falda con quota fuori terra al colmo di +7,15 mt.;
- n.1 corsia cementata di servizio annessa alla platea per lo stoccaggio del separato solido, di dimensioni mt.6,90 x 16,8 mt., con pozzetto di raccolta dell'eventuale percolato che si forma nella fase di carico del separato solido;
- n.1 vasca di stoccaggio finale realizzata in c.a., diametro interno pari a 33 mt. e altezza 6 mt., per un volume totale di 5.129 m³, interrata a -1 mt., dotata di agitatore, con copertura senza stoccaggio del gas, altezza totale mt.8,30, tempo di ritenzione medio del chiarificato all'interno della vasca di circa 160 giorni, dotata di una pompa centrifuga per l'invio del refluo alle altre vasche di stoccaggio aziendali;
- linea biogas in acciaio inox;
- n.1 pozzetto di raccolta delle condense del biogas a pianta quadrata, di dimensione 2 mt., altezza totale 2,80 mt., interrato a -3,20 mt., volume utile circa 8 m³ dotato di pompa sommersa da 5,5 kW con invio delle condense alla pre-vasca liquame;
- platea di superficie pari a 181 m² sulla quale sono posti:
 - sistema di trattamento del biogas (desolfurazione tramite adduzione controllata di aria nei fermentatori, deumidificazione e filtrazione) posizionato nelle vicinanze della vasca di stoccaggio del digestato, con annessi due pozzetti di servizio: il primo di arrivo del biogas e il secondo per la separazione delle eventuali condense con successivo invio al precedente pozzetto condense;
 - impianto di cogenerazione in container insonorizzato dimensioni mt.13,8 x 3 mt., altezza 2,66 mt., composto da un motore endotermico **Jenbacher JGS 312 GS-C25**, a ciclo otto, potenza elettrica nominale **635** kWe depotenziato potenza termica immessa nominale a pieno carico di **1.589** kWt, con recupero dell'energia termica dal raffreddamento del motore (intercooler+olio+acqua raffreddamento del motore) sotto forma di acqua calda pari a 379 kWt, sistema Leanox, dotato di catalizzatore ossidante, con camino altezza 10,20 mt., aerotermi posti sulla copertura, accoppiato ad un generatore elettrico sincrono **Stamford GC 634 H2**;
 - n.1 locale quadri e controllo, al cui interno è posizionato il generatore elettrico di cui sopra, in container insonorizzato, di dimensioni mt.7 x 2,40 mt., altezza 2,66 mt.;
 - n.1 skid per i serbatoi di stoccaggio dell'olio lubrificante (denominata stazione pompaggio olio) con due serbatoi (uno per l'olio nuovo e uno per quello esausto), in acciaio inox e a tenuta stagna; i serbatoi verranno posizionati sotto una tettoia all'interno di una vasca atta al contenimento di eventuali sversamenti;
- n. 1 torcia di emergenza con caratteristiche tecniche minime, previste dalla D.G.R. n.6501/01, altezza 10 mt. e diametro 1,15 mt., portata massima di 350 Nm³/h, posizionata su basamento di dimensioni in pianta mt.4,20 x 4,20 mt., affiancato da pozzetto di passaggio delle tubazioni di dimensioni in pianta mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 1,30 mt.;



- n. 1 pozzetto di scolmatura delle acque meteoriche con dimensioni in pianta di mt.1,30 x 1,30 mt., altezza 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile circa 1,70 m³, collegato alla vasca di prima pioggia e al pozzetto di rilancio della seconda pioggia;
- n.1 vasca di raccolta acque di prima pioggia, di dimensioni in pianta mt.4 x 3 mt., altezza interna circa 1,80 mt., interrata a -2,10 mt., volume utile di 12 m³ con annesso un pozzetto per l'alloggiamento della pompa di rilancio di dimensioni mt.0,60 x 0,60 mt., altezza 0,3 mt.: la vasca è collegata mediante tubazione al pozzetto di scolmatura e le acque sono inviate alle pre-vasche;
- n. 1 pozzetto di rilancio delle acque di seconda pioggia, con dimensioni in pianta di mt.1,30 x 1,30 mt., altezza totale 2 mt., interrato a -2,10 mt., volume utile 2,1 m³ circa, collegato mediante tubazione al pozzetto di scolmatura e alla vasca di laminazione e dotato di pompa centrifuga per lo svuotamento della vasca;
- n. 1 bacino di laminazione per la raccolta delle acque di seconda pioggia, a sezione trapezoidale, sponde a 45°, profondità pari a circa 1,80 mt., ingombri massimi in superficie di 30,34 mt. x 15,62 mt., avente un volume utile di 270 mc., superficie in pianta 290 m² sul fondo e 435 m² in superficie, dotato di recinzione metallica di altezza 1,10 mt., collegato mediante tubazione in PVC al pozzetto di rilancio con scarico nel canale Derbasco;
- n. 1 pozzetto di controllo delle acque di seconda pioggia prima dello sbocco sul canale Derbasco con dimensioni mt.0,60 x 0,60 mt., altezza totale 0,60 mt., interrato a -0,60 mt.;
- n. 1 vasca di accumulo acqua antincendio da 54 m³ alimentato dal pozzo esistente, dimensioni mt.6 x 3 mt., altezza 3,15 mt., interrata a -2,10 mt., con battente previsto di 3 mt.;
- tubazione di conferimento dell'acqua dal pozzo alla vasca antincendio, in PEAD DN 80, lunghezza circa 160 mt.;
- linea di collegamento privata interrata dalla sezione di trasformazione alla cabina di consegna ENEL della lunghezza pari a circa 200 mt.;
- n.1 cabina elettrica posizionata, su basamento in c.a., ubicata all'ingresso dell'azienda agricola Foroni, in cls prefabbricata dimensioni mt.10,36 x 2,50 mt., altezza 2,60 mt., suddivisa in locale ENEL, locale misure e locale utente;
- linea interrata in entra-esci dalla linea MT aerea esterna esistente al locale ENEL della nuova cabina, lunghezza circa 20 mt.

OPERE CONNESSE

Per il funzionamento dell'impianto, vengono utilizzate le seguenti strutture già **esistenti** ubicate presso:

1) l'azienda agricola Foroni s.s.

- n. 5 vasche di stoccaggio del liquame fresco (STO01-02-03-07-15 tutte coperte) per il conferimento e stoccaggio dei liquami con caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 01	31,9	1,80	57,42	Sì
STO 02	63,8	1,80	114,84	Sì
STO 03	12	1,70	20,4	Sì
STO 07	24	2,20	52,8	Sì
STO 15	96	2,10	201,6	Sì

- n. 2 trincee per lo stoccaggio dei cofermenti palabili (letami) di superfici pari a 35 m² e 70 m³ e l'altra di 112 m² e 224,7 m³ (STO04 e STO06);



- n. 2 vasche che svolgono le funzioni di **pre-vasche** identificate con la codifica STO08 e STO09 per il conferimento dei liquami e per la ricezione del liquame prodotto dalla stalla ad esse asservita con superficie di 56 m² cad., altezza utile 2,2 m, volume 123,2 m³ (totale 246,4 m³ complessivi), completamente interrato, collegate tra loro (tempo di ritenzione idraulica all'interno delle stesse pari a circa 21 giorni); tali strutture saranno coperte da teli in materiale plastico;
- n. 5 vasche di stoccaggio del digestato (identificate con la codifica STO10 e STO11, STO12 e STO13 e STO14), con le seguenti caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 10	82,4	3,00	247,2	Sì
STO 11	74,4	3,00	223,2	Sì
STO 12	97,6	3,00	293	Sì
STO 13	100	2,20	220	No
STO 14	100	2,20	220	No

- n. 1 vasca di stoccaggio residua, identificata con la codifica STO05 (superficie 20 m², altezza 2 m e volume 40 m³, coperta) che riceve i colaticci causati dalle acque meteoriche su STO04, con successivo utilizzo in campagna dopo maturazione di circa 180 giorni;

2) l'azienda agricola Foroni e Maggio s.s.:

- n. 3 vasche di stoccaggio del liquame fresco (STO01-02-05) con caratteristiche:

Struttura di stoccaggio	Superficie [m ² utili]	h utile [m]	V utile [m ³]	Copertura
STO 01	131,6	1,5	197,36	No
STO 02	119,3	1,5	179,01	No
STO 05	194,8	1,9	370,02	No

- n. 1 trincea per lo stoccaggio dei cofermenti palabili (letami) identificata con la codifica STO07 (superficie 240 m², altezza 2 mt. e volume 480 m³).

LINEA ELETTRICA

L'impianto sarà allacciato alla rete ENEL tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con O.d.M. lungo la linea MT esistente "N27 BARBASSO" tramite:

- allestimento di una nuova cabina di consegna n.53969;
- una linea in cavo sotterraneo su terreno naturale di lunghezza pari a circa 50 mt. dalla cabina al palo;
- sostituzione sostegno e posa sezionatore.

CICLO

Il liquame delle due aziende agricole viene immesso nelle pre vasche STO08-09 esistenti. Le biomasse vengono conferite all'impianto tal quali, in forma liquida triturrata e/o sminuzzata.

La biomassa verde impiegata (silomais) viene raccolta stagionalmente in agosto-settembre e la trinciatura avviene contemporaneamente alla raccolta; il prodotto viene quindi trasportato all'impianto già trinciato e viene stoccato nelle apposite trincee: ogni



strato di insilato viene compattato e una volta completato l'insilaggio, le trincee vengono coperte con un telone.

I cofermenti solidi, vengono rovesciati nella tramoggia e trasportati automaticamente alla fresa cilindrica tramite raschiatori; la fresa sminuzza e alleggerisce i solidi e li carica su un nastro trasportatore che li porta fino all'estrusore il quale omogeneizza i cofermenti per trasportarli tramite una coclea all'imbuto montato al lato superiore del fermentatore.

I letami vengono caricati nell'estrusore.

Il materiale fermentato passa dal digestore primario al post-fermentatore mediante appositi tubi di prelevamento installati nelle pareti, situati nella parte inferiore della vasca.

Dopo essere transitato nel post-fermentatore, il digestato, viene convogliato mediante analogo sistema al separatore e successivamente, nella sua frazione liquida alla vasca di stoccaggio finale, e la frazione solida passa sulla platea di raccolta.

Il biogas prodotto, prima di essere utilizzato nel cogeneratore, viene sottoposto a trattamenti di desolfurazione, deumidificazione e filtrazione per eliminare l'eccessiva umidità ed il contenuto dell'acido solfidrico.

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE

La centrale è formata da n.1 modulo cogenerativo per la produzione di energia elettrica e termica composto da:

- n.1 gruppo di cogenerazione **Jenbacher JGS 312 GS-C25**, endotermico a ciclo Otto, potenza elettrica **635 kWe** e potenza termica immessa **1.589 kWt**;
- n.1 generatore elettrico trifase sincrono **Stamford tipo GC 634 H2**;
- sistema di regolazione automatica della combustione **LEANOX** che permette di controllare la formazione di ossidi di azoto (NO_x) già in camera di combustione;
- n.1 camino altezza 10,20 mt. dotato di uno o più bocchelli per l'inserimento delle sonde di campionamento dei fumi;
- l'emissione del cogeneratore è presidiata da un sistema di analisi per la misura in continuo di CO e O_2 con registrazione in continuo ed archiviazione dei dati rilevati. Il sistema di analisi è dotato di display per la visualizzazione dei valori rilevati e di uscite analogiche per la trasmissione remota delle stesse. L'analizzatore adibito alla misura in continuo del CO dovrà installare un campo di misura che comprenda il valore limite di emissione tra il 40 – 50% del fondo scala utilizzato.

Dati tecnici stimati:

- ore di funzionamento annue circa 8.000 ore (al netto delle fermate per manutenzione);
 - biogas circa $292 \text{ Nm}^3/\text{h}$, pari a circa $1.282.011 \text{ Nm}^3/\text{anno}$ di metano;
 - energia elettrica lorda prodotta mediamente nell'anno pari a 5.080 MWeh , al netto degli autoconsumi, pari a 4.740 MWeh ceduta alla rete;
 - energia termica prodotta mediamente nell'anno pari a 3.032 MWh , di cui $1.042 \text{ MWh}/\text{anno}$ utilizzata per il processo di fermentazione, con un netto di 1.990 MWh dissipata;
 - digestato circa 11.226 t/a di cui:
 - o frazione solida 1.508 t/anno ($1.733 \text{ m}^3/\text{anno}$);
 - o frazione liquida 9.718 t/anno ($9.718 \text{ m}^3/\text{anno}$).

RIFIUTI

I rifiuti prodotti sono costituiti da olii minerali esausti, candele, materiali scartati dal cambio filtri aria e olio derivanti dalle operazioni di manutenzione del cogeneratore; secondo il calendario di manutenzione, ciascun materiale andrà sostituito dopo circa 1.000 ore di funzionamento.

La produzione di olio lubrificante esausto, pari a $0,20 \text{ kg/h}$ e pertanto pari a $1,6 \text{ t/anno}$,



verrà smaltita secondo le disposizioni del Consorzio Obbligatorio Oli Usati, presso ditte autorizzate.

Nello specifico i rifiuti prodotti sono:

CER 130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
CER 130207*	olio per motori, ingranaggi ecc.
CER 130208*	altri oli per motori, ecc.
CER 16 01 07*	filtri dell'olio
CER 17 04 05	ferro e acciaio
CER 15 01 01	imballaggi in carta e cartone
CER 15 01 02	imballaggi in plastica
CER 15 01 03	imballaggi in legno
CER 15 01 06	imballaggi in materiali misti
CER 20 01 02	vetro

Si prevede una produzione variabile fra 500 e 1.000 kg/anno, smaltiti tramite Ditte autorizzate.

Alcune tipologie di rifiuti vengono smaltite immediatamente dopo la loro produzione.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo, derivanti dall'intervento verranno integralmente riutilizzate nello stesso sito, prevedendo un intervento per circa 6.000 m³ entro un anno da produzione senza trattamento preventivo o trasformazione.

RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA D.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 della Regione Lombardia

Relativamente alle caratteristiche del gas combustibile, in relazione alle citate norme tecniche, la Ditta dovrà rispettare le specifiche prescrizioni e in particolare:

- P.C.I. sul tal quale >14.600 kJ/Nm³
- contenuto di cloro totale inferiore a 50 mg/Nm³
- contenuto di fluoro totale inferiore a 10 mg/Nm³
- contenuto come zolfo ridotto (come H₂S) inferiore 0,1 % in volume.

Tali requisiti dovranno essere verificati mediante analisi annuali e i dati devono essere tenuti a disposizione dell'Autorità preposte al controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni del cogeneratore devono rispettare i limiti previsti nell'Allegato C della D.G.R. n.6501/01 al capitolo individuato per i motori a combustione interna alimentati a biogas, ai sensi dell'art.271, commi 3 e 4 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., e precisamente:

Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 10 mg/Nm³;

NO_x (come NO₂) < 450 mg/Nm³

CO < 500 mg/Nm³

HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm³

HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 2 mg/Nm³

Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) < 150 mg/Nm³

SO₂ < 350 mg/Nm³

Per il calcolo del parametro COT dovranno essere considerati esclusivamente i composti organici non metanici.

Tali valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari al 5% in volume e intesi come valori medi orari e applicati durante il normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento/arresto, anomalie e guasti.

Oltre ai valori di cui sopra, il protocollo analitico dovrà comprendere anche le misure di portata, temperatura ed umidità dell'effluente gassoso emesso. I limiti di HCl, HF ed SO₂ si intendono rispettati se il biogas risponde, all'atto dell'alimentazione, alle caratteristiche chimico-fisiche di cui al capitolo specifico dell'Allegato C alla D.G.R.n.6501/01.



ACQUE

Si rimanda ai contenuti e prescrizioni della nota prot.n.16920 del 20/04/12, del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile di questa Amministrazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DIGESTATO

La Ditta dovrà:

- effettuare analisi periodiche (circa una volta all'anno) dei materiali in uscita dal digestore, in termini di contenuto di elementi fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) da conservare per eventuali controlli successivi e per la redazione del piano annuale di spandimento;
- redigere il Piano Operativo Aziendale (P.O.A.) completo del relativo Piano di Utilizzazione Agronomica completo (P.U.A.), sulla base della D.G.R.n.8/5868 del 21/11/2007 e s.m.i., secondo i tempi e le modalità previsti nello stesso e nel quale sarà verificato se la quantità dei nutrienti apportati è adeguata alle asportazioni delle colture praticate, così come previsto dalla vigente normativa e se l'azienda rispetta i limiti di apporto di azoto per le zone vulnerabili;
- produrre una copia dei POA/PUA in formato cartaceo al Settore Agricoltura della Provincia di Mantova entro i termini indicati dalla normativa e impegnarsi a rispettare gli eventuali vincoli derivanti dalla compilazione dello stesso.

PRESCRIZIONI

Come richiesto dalla Soprintendenza Beni Archeologici di Milano, con nota prot.n.4978 del 07/04/11, relativa al parere di massima favorevole, la Ditta dovrà effettuare lo splateamento alla presenza di un operatore di scavo archeologico, prima di iniziare i lavori di movimento terra. Inoltre, come riportato nella nota prot.n.17654 del 19/12/2011, parte integrante del verbale della Conferenza del 22/12/11, relativa al parere di massima favorevole, la Ditta dovrà effettuare i lavori comportanti movimento di terra alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza stessa.

Come richiesto dal Parco del Mincio con la nota prot.n.1338 del 05/04/2011, la Ditta dovrà mettere a dimora lungo il perimetro dell'impianto, un filare di alberi di alto fusto costituito da piante di specie autoctona con una altezza degli alberi all'impianto di 2,5 – 3,0 metri ad una distanza reciproca di metri lineari 6-8 e da siepi di arbusti costituita da piante di specie autoctone poste ad una distanza reciproca di 1 metro; tali opere a verde dovranno essere realizzate contemporaneamente alla costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica.

1. La Ditta dovrà:

a) prima dell'inizio dell'attività, effettuare la valutazione del rischio chimico, secondo le disposizioni dell'art.223 del D.L.vo 81/08 o con riferimento alle verifiche in campo durante l'esercizio dell'impianto; in tale contesto dovranno essere evidenziate le zone dove, a causa di problemi di esercizio, vi possa essere presenza di concentrazioni pericolose di idrogeno solforato e/o di ammoniaca o altre miscele di gas. L'accesso

alle zone potenzialmente inquinate dovrà avvenire in condizioni di sicurezza con idonee dotazioni di rilevatori personali (H₂S – NH₃) e dispositivi di protezione individuale;



b) prima della messa in esercizio dell'impianto, predisporre il manuale operativo ed eventuali procedure a corredo per le fasi critiche della manutenzione delle macchine e delle sezioni d'impianto, nonché provvedere alla informazione e formazione del personale incaricato della conduzione e della eventuale gestione delle emergenze; il personale addetto all'impianto dovrà avere a disposizione idonei D.P.I. e strumenti di rilevazione per verificare l'agibilità delle aree e poter far fronte alle necessità operative; si ricorda che l'adozione di maschere antigas e di autorespiratori (DPI di III° categoria) comporta, secondo le disposizioni dell'art.77 del D.L.vo 81/08, uno specifico addestramento del personale;

c) valutare le modalità di accesso all'area degli impianti da parte del personale e dei mezzi di trasporto e disciplinare la viabilità con la segnaletica verticale ed orizzontale;

d) dotare le postazioni di lavoro sopraelevate e i punti di ispezione dei pozzetti delle vasche di idonee opere provvisoriale;

e) contestualmente alla messa in esercizio dell'impianto, che comprende le fasi di innesco del processo di produzione del biogas sino al primo parallelo con la rete di distribuzione ENEL, regolarizzare la documentazione esigibile dagli organi di controllo quali:

- valutazione dei rischi;
- apposizione del marchio CE, ex art.2 del D.L.vo 17/10 a tutto l'impianto nel suo insieme;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ex D.M. 37/08;
- omologazione di primo impianto per impianti elettrici con rischio di incendio ed esplosione;

f) assicurare, durante la gestione e l'esercizio dell'impianto, il massimo contenimento delle emissioni diffuse di sostanze odorigene tramite interventi di tipo strutturale e gestionale;

g) predisporre punti di campionamento che dovranno essere accessibili nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia;

h) utilizzare solo le matrici vegetali e zootecniche sopra elencate che devono essere conferite, stoccate e movimentate nel rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto; nel caso di utilizzo di biomasse diverse, presentare una comunicazione di modifica dell'impianto nel rispetto della normativa vigente;

i) assicurare che il pozzetto di raccolta della condensa separata dal biogas sia a tenuta;

l) in caso di svuotamento dell'impianto di biogas, rispettare le norme di igiene e sicurezza dei lavoratori e prevedere lo stoccaggio del digestato nelle vasche dotate di copertura;

2. Le caratteristiche del biogas prodotto devono essere conformi alle specifiche



stabilite nella Sez.6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.



3. Le misure di CO, O₂ e della temperatura dei gas di scarico rilevate dalla strumentazione in continuo devono essere utilizzate per la verifica del rispetto dei limiti di legge; tali analizzatori dovranno essere installati sul condotto di espulsione dei gas di scarico a valle del sistema di abbattimento e la sezione di misura dovrà essere individuata secondo i criteri previsti dalla norma tecnica UNI 10169/01. Le misure dovranno essere acquisite, validate ed elaborate in conformità ai criteri previsti nell'Allegato VI alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e dovranno essere associate ai principali parametri di esercizio dell'impianto. La Ditta dovrà predisporre un manuale di gestione del sistema di analisi in continuo, comprensivo delle modalità di trattamento dei dati rilevati, entro lo scadere del periodo di messa a regime, che dovrà essere tenuto a disposizione delle Autorità proposte al controllo.

4. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti sistemi di riserva, dovrà comportare la fermata del ciclo tecnologico ad esso collegato; l'impianto potrà essere riavviato solo dopo il ripristino dell'efficienza di abbattimento del sistema.

5. L'analisi alle emissioni devono essere effettuate con cadenza annuale; i referti analitici devono essere inviati alle Autorità preposte al controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova); la strumentazione per il monitoraggio in continuo dovrà essere verificata annualmente, secondo i criteri previsti nell'Allegato VI alla parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i., allo scopo di mantenere la sua efficienza nel tempo. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi, unitamente alle analisi del biogas in alimentazione all'impianto.

6. Le strategie di campionamento e le metodologie d'analisi dovranno essere quelle previste dall'All.VI alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i.; eventuali metodiche non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente concordate con l'A.R.P.A. di Mantova.

7. Qualora il digestato venga utilizzato per colture orticole, la Ditta dovrà predisporre un piano di controllo del digestato stesso che comprenda i seguenti parametri:

- ANALISI MICROBIOLOGICHE: parametri indicatori (conta mesofila, *E.coli*, *Enterobacteriaceae*, *enterococchi fecali*, *C. perfringens*, uova di elminti) patogeni (*Salmonella*, *Listeria monocytogenes*, *E.coli* 0157:H7, *Yersinia*, *Campylobacter*, *Cryptosporidium*);
- ANALISI CHIMICHE E CHIMICO FISICHE: analisi fisico-chimiche generali - Metalli (Cd, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn).

8. Durante il primo anno di esercizio, la Ditta dovrà inviare mensilmente agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova), una tabella riepilogativa mensile con la rilevazione dei dati giornalieri inerenti i principali parametri d'esercizio dell'impianto, quali:

- quantitativi dei materiali sottoposti al trattamento di fermentazione anaerobica;
- quantità del digestato prodotto suddiviso in frazione solida e liquida;
- quantità e composizione del biogas prodotto rilevata in continuo tramite analizzatori dei parametri CH₄, H₂S, O₂ e suo potere calorifico;





- ore di funzionamento del cogeneratore, del consumo di biogas e dell'energia elettrica e termica prodotta e recuperata;
- numero e periodo di accensioni della torcia di emergenza.

Dal secondo anno di esercizio in poi, la Ditta dovrà conservare presso l'impianto medesimo, per tutta la durata dell'autorizzazione, i dati di cui sopra sia su supporto informatico che cartaceo, che dovranno essere resi disponibili in caso di controllo da parte degli Enti preposti.

9. Al fine della valutazione dell'entità delle emissioni diffuse dei composti odorigeni, la Ditta dovrà eseguire:

- una campagna di misura delle emissioni diffuse a carattere odorigeno ante-opera;
- una campagna di misura delle emissioni diffuse a carattere odorigeno, una volta all'anno per i primi 5 anni di esercizio dell'impianto.

Le campagne di misura dovranno essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 13725/2004 – misura dell'intensità dell'odore basata sul principio dell'olfattometria dinamica ed il piano di monitoraggio dovrà essere preventivamente valutato dagli Enti preposti.

10. La Ditta dovrà predisporre:

- un manuale operativo di gestione dell'impianto, comprensivo di tutte le procedure relative all'organizzazione e gestione delle diverse fasi lavorative del ciclo tecnologico comprensivo delle modalità di conferimento e trasferimento della materia prima, con l'indicazione delle tipologie, delle modalità e delle tempistiche degli interventi di manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi;
- un registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le parti dell'impianto (apparecchiature, sistemi di trasferimento materiali ed impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera), con indicazione della data, dell'ora, della durata, del tipo d'intervento, dei dati rilevati e dell'esito dell'intervento stesso; inoltre dovrà riportare gli interventi di manutenzione degli impianti e le interruzioni degli stessi. Il registro dovrà essere formulato secondo lo schema riportato in appendice n.2 e n.3 dell'Al. VI alla Parte V del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova).

11. La Ditta dovrà presentare agli Enti di controllo (Provincia di Mantova, A.R.P.A. di Mantova, A.S.L. di Mantova e Comune di Mantova) una valutazione dell'impatto acustico post-operam che compari lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di cui al presente provvedimento; la documentazione dovrà verificare se i livelli di inquinamento da rumore causati dall'insediamento, in particolare riferimento ai recettori sensibili più vicini, confermino le previsioni effettuate in fase preliminare.

12. La dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e con le modalità indicate dalla Ditta nella documentazione allegata all'istanza.



ALLEGATO TECNICO B

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA LINEA MTVA 15 kV IN CAVO INTERRATO E DELLE RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER ALLACCIARE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS TRAMITE LA NUOVA CABINA DI CONSEGNA N.53969 E DA QUESTA, TRAMITE LINEA IN CAVO SOTTERRANEO, IN ANTENNA LUNGO LA LINEA MT ESISTENTE "N27 BARBASSO".



Condizioni per la costruzione per posare ed esercire le opere elettriche:

- i. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti, secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- ii. il Sig. Feroni Mauro, in qualità di legale rappresentante, viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- iii. il Sig. Feroni Mauro, in qualità di legale rappresentante, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e la posa degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- iv. il Sig. Feroni Mauro, in qualità di legale rappresentante, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
- v. che relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea MT (linea di connessione alla rete dell'impianto di cui si tratta) e della cabina elettrica asservite all'impianto in oggetto il Sig. Feroni Mauro, in qualità di legale rappresentante:
 1. è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 2. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 3. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 4. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 5. è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;

- 
6. è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
 7. dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, dovrà richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;
 8. tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;
 9. parte della presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa dell'opera MT, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82, dovrà essere successivamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.